



Condizioni generali e regolamenti della piattaforma VIAC

Quando si utilizza la piattaforma VIAC, a seconda del prodotto selezionato possono essere applicate le seguenti condizioni generali e regolamenti.

Condizioni generali di VIAC Invest AG
dal 1 settembre 2024

Regolamento della Fondazione di previdenza Terzo della Banca WIR
dal 1 settembre 2024

Regolamento della Fondazione di libero passaggio della Banca WIR
dal 1 settembre 2024

Condizioni generali

La forma maschile comprende anche quella femminile. Le presenti Condizioni Generali sono disponibili in tedesco, francese, italiano e inglese. In caso di ambiguità nell'interpretazione delle presenti Condizioni Generali, prevarrà la versione tedesca. L'attuale versione tedesca delle presenti Condizioni Generali è disponibile sul sito web di VIAC (viac.ch).

Le presenti Condizioni Generali (di seguito "CG") regolano la relazione d'affari tra il cliente (di seguito "cliente") e VIAC Invest SA (di seguito "VIAC"), salvo accordi particolari. Per le singole tipologie di transazioni, oltre alle presenti CG, si applicano gli accordi contrattuali separati tra il cliente e VIAC, nonché i termini e le condizioni e i regolamenti emessi separatamente da VIAC.

Informazioni su VIAC Invest AG

VIAC Invest AG
Innere Margarethenstrasse 2
CH-4051 Basilea

T 0800 80 40 40
info@viac.ch
www.viac.ch

N. ditta/numero IVA CHE-302.718.268

Stato di vigilanza e autorità competente

VIAC è una società di gestione di fondi ai sensi dell'art. 32 della Legge sugli istituti finanziari (LISFi) sotto la vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

Organo di mediazione

La soddisfazione dei clienti è molto importante per VIAC. Se tuttavia i clienti non sono soddisfatti di un servizio VIAC o se VIAC ha respinto una loro richiesta legale, i clienti possono avviare una procedura di mediazione attraverso l'organo di mediazione. In questo caso, i clienti si rivolgono a:

Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS), Talstrasse 20, 8001 Zurigo (www.finos.ch)

La procedura presso l'organo di mediazione non è burocratica, è equa, rapida, imparziale e per lei a basso costo o gratuita.

Garanzia dei depositi

Poiché VIAC non è una banca ai sensi della legge sulle banche (LBCR), non esiste una garanzia dei depositi per i fondi dei clienti. Tutti i depositi dei clienti, compresi gli interessi, sono garantiti da una garanzia in caso di dissesto della Banca WIR soc. coop., Basilea (art. 5 cpv. 3 lett. f OBCR). La garanzia in caso di dissesto può essere richiesta a partire dall'apertura della procedura fallimentare o dalla concessione di una moratoria provvisoria per la ristrutturazione del debito tramite VIAC ed è limitata al saldo del credito più eventuali interessi al momento dell'apertura della procedura fallimentare o della concessione della moratoria provvisoria per la ristrutturazione del debito.

Legami economici con terzi

VIAC è una società controllata al 100% dalla Banca WIR soc. coop. di Basilea. Non ci sono conflitti di interesse dovuti a questi legami economici.

Segmentazione dei clienti

VIAC non applica la segmentazione della clientela ai sensi della legge sui servizi finanziari (LSerFi) e pertanto tratta tutti i clienti come clienti privati, che godono di un livello di protezione più elevato.

I nostri servizi finanziari - Gestione patrimoniale

Per gestione patrimoniale si intende la gestione dei beni che il cliente ha trasferito a VIAC per la gestione in suo nome, per suo conto e a suo rischio. VIAC esegue le transazioni a propria discrezione e senza consultare il cliente. Nel fare ciò, VIAC assicura che la transazione eseguita corrisponda alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del cliente o alla strategia di investimento scelta dal cliente e assicura che la struttura del portafoglio sia adatta al cliente.

Nell'ambito della gestione patrimoniale, il cliente ha il diritto di gestire le attività del suo portafoglio. VIAC seleziona gli investimenti da inserire nel portafoglio con la dovuta attenzione nell'ambito delle offerte di mercato prese in considerazione. VIAC assicura un'adeguata diversificazione del rischio nella misura consentita dalla strategia. Controlla regolarmente le attività gestite e si assicura che gli investimenti siano in linea con la strategia d'investimento concordata nel profilo dell'investitore e siano adatti al cliente. VIAC informa regolarmente il cliente sulla composizione, la valutazione e l'evoluzione del portafoglio, nonché sui costi associati alla gestione patrimoniale.

Generalmente la gestione patrimoniale comporta i seguenti rischi, che rientrano nella sfera di rischio del cliente e sono quindi a carico di quest'ultimo:

- Rischio di conservazione del patrimonio, ovvero il rischio che gli strumenti finanziari del portafoglio perdano valore. Questo rischio, che può variare a seconda dello strumento finanziario, è interamente a carico del cliente. Per i rischi dei singoli strumenti finanziari, si rimanda all'opuscolo "Rischi legati alla negoziazione di strumenti finanziari" pubblicato dall'Associazione svizzera dei banchieri.
- Rischio di variazione dei prezzi nell'ambito del "forward pricing" dei fondi. VIAC utilizza solo fondi che vengono emessi a un prezzo di emissione o rimborsati a un prezzo di rimborso non più di una volta al giorno. Per tutelare gli investitori, l'ordine dei fondi deve essere effettuato senza conoscere il prezzo di regolamento definitivo (forward pricing). Ciò impedisce agli investitori di sfruttare i vantaggi informativi a scapito del patrimonio del fondo. Per questo motivo, elevate oscillazioni di prezzo tra l'inoltro dell'ordine e il calcolo del prezzo di emissione/rimborso possono far sì che il portafoglio venga investito in una somma superiore a quella disponibile sul conto. Tale sovrainvestimento viene automaticamente corretto al successivo rebalancing.
- Rischio di informazione da parte di VIAC ovvero il rischio che VIAC disponga di informazioni insufficienti per prendere una decisione di investimento fondata.

Nella gestione del patrimonio, VIAC tiene conto della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del Cliente (test di adeguatezza). Se il cliente fornisce a VIAC informazioni insufficienti o imprecise sulla sua situazione finanziaria e/o sui suoi obiettivi di investimento, vi è il rischio che VIAC non sia in grado di prendere decisioni di investimento adeguate per il cliente. Inoltre, nella gestione degli asset si possono verificare rischi che rientrano nella sfera di rischio di VIAC (conflitti di interesse, parità di trattamento) e VIAC è responsabile nei confronti del Cliente. VIAC ha adottato misure adeguate per contrastare i rischi che rientrano nella sfera di rischio di VIAC.

Offerta di mercato

L'offerta di mercato presa in considerazione per la selezione degli strumenti finanziari comprende esclusivamente strumenti finanziari propri di VIAC. Dal canto loro, i fondi VIAC investono esclusivamente in altri fondi (fondi strategici). Nella selezione dei fondi strategici vengono applicati criteri di selezione predefiniti, per esempio i costi del prodotto, i costi di transazione, le tasse alla fonte, il metodo di replica o il tracking error.

Le nostre strategie di investimento

Le strategie di investimento VIAC possono essere consultate in qualsiasi momento sul sito www.viac.ch/prodotti/invest/strategie. Queste sono descritte in modo dettagliato e chiaro, gli investimenti dei singoli fondi sono resi noti e i costi sono trasparenti.

Strumenti finanziari e rischi associati

Investire in fondi può comportare rischi diversi a seconda dello strumento utilizzato e degli investimenti mirati. I rischi associati ai vari strumenti e le loro descrizioni sono descritti in dettaglio nell'opuscolo "Rischi legati alla negoziazione di strumenti finanziari" pubblicato dall'Associazione svizzera dei banchieri. Una versione attuale dell'opuscolo viene fornita al cliente al momento dell'apertura del conto ed è anche disponibile come download sul sito web di VIAC.

Il patrimonio del fondo non è incluso nel bilancio della società di gestione del fondo. In caso di fallimento, il patrimonio del fondo viene separato legalmente a favore degli investitori. In questo caso, non sussiste il cosiddetto rischio emittente come in altre forme di investimento (ad esempio, obbligazioni o prodotti strutturati).

In base all'accordo di gestione patrimoniale stipulato con VIAC, quest'ultima ha il diritto e l'obbligo di selezionare gli investimenti per il cliente nell'ambito della strategia d'investimento e di investire in essi il patrimonio del cliente. VIAC è libera di prendere decisioni di investimento nell'ambito dell'accordo di gestione patrimoniale stipulato. Il patrimonio investito può portare a un aumento di valore, ma anche a una perdita. VIAC non garantisce né il rendimento né il successo dell'attività di investimento.

Il cliente è pregato di contattare VIAC in caso di domande sui rischi associati agli investimenti o sulla loro descrizione.

Costi

VIAC fornisce in ogni momento informazioni aggiornate sui costi e sulle commissioni dei servizi finanziari offerti sul proprio sito web. A causa dell'evoluzione delle condizioni di mercato o dei costi, VIAC può modificare i prezzi e le condizioni in qualsiasi momento o introdurre nuovi prezzi e condizioni, in particolare interessi negativi (interessi negativi addebitati sul saldo del conto del cliente). VIAC fornirà informazioni sulle modifiche ai prezzi e alle condizioni sulla propria homepage, in una notifica ai clienti o in un altro modo adeguato. In casi giustificati, la modifica sarà effettuata senza preavviso. Dopo la notifica della modifica, il cliente è libero di annullare per iscritto il servizio interessato dalla modifica. Le nuove tariffe o i nuovi prezzi o gli aumenti dei prezzi e delle tariffe si considerano approvati se il cliente non annulla il servizio o il prodotto interessato entro 30 giorni dalla notifica. I costi di terzi sostenuti da VIAC nelle sue attività per il cliente possono essere addebitati al cliente.

Le commissioni concordate nel contratto di gestione patrimoniale vengono comunicate al cliente con un avviso di transazione al momento dell'addebito.

I costi dei prodotti dei fondi vengono maturati ogni giorno di negoziazione e sono inclusi nei dati di rendimento riportati.

VIAC non accetta alcun compenso da terzi in relazione alla fornitura di servizi finanziari. Nel caso in cui i fondi VIAC ricevano compensi da terzi, questi saranno interamente accreditati al patrimonio del fondo e quindi agli investitori. I compensi provenienti da terzi che per loro natura non possono essere trasferiti al cliente (ad esempio, materiale di ricerca) devono essere comunicati da VIAC come conflitto di interessi.

Diritto di pegno

VIAC ha un diritto di pegno su tutti i beni del Cliente in possesso della Società a garanzia di tutti i crediti presenti e futuri. In caso di mancato pagamento, la Società può realizzare il pegno e utilizzare il ricavato per saldare i crediti.

Diritto di compensazione

VIAC ha il diritto di compensare i crediti del cliente con i propri crediti, a condizione che i crediti siano dello stesso tipo e siano esigibili. Il Cliente può effettuare la compensazione solo se la sua domanda riconvenzionale è incontestata o è stata riconosciuta con sentenza dichiarativa.

Principi di esecuzione

Poiché VIAC offre solo investimenti nei propri fondi VIAC, non sono stati definiti principi di esecuzione. Tutte le sottoscrizioni e i rimborsi di quote di fondi vengono effettuati ai rispettivi prezzi di emissione e di rimborso.

Conflitti di interesse

Possono sorgere conflitti di interesse se VIAC:

- può ottenere un vantaggio finanziario per sé o evitare una perdita finanziaria a spese dei clienti in violazione della buona fede;
- ha un interesse nel risultato di un servizio finanziario fornito ai clienti che è contrario a quello dei clienti;
- ha un interesse finanziario o di altro tipo a privilegiare gli interessi di alcuni clienti rispetto a quelli di altri clienti quando fornisce servizi finanziari; oppure
- accetta un incentivo sotto forma di benefici o servizi finanziari o non finanziari da una terza parte in relazione a un servizio finanziario fornito al cliente in violazione della buona fede.
- VIAC deve disporre in ogni momento di risorse proprie adeguate in relazione al patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale gestiti. VIAC si riserva il diritto di investire nei propri fondi multi-comparto (Umbrella-Fonds). In questo caso verranno utilizzati esclusivamente i capitali propri che superano la quota di capitale proprio richiesta. Ciò può accadere, ad esempio, in occasione del rilascio di nuovi segmenti.

I conflitti di interesse possono sorgere in relazione alla gestione patrimoniale e alla gestione dei fondi VIAC. In particolare, essi si verificano in caso di coincidenze di:

- diversi ordini dei clienti;
- ordini dei clienti con operazioni proprie o altri interessi propri di VIAC, compresi quelli di società affiliate a VIAC; oppure
- Ordini dei clienti con transazioni dei dipendenti VIAC.

VIAC ha emanato direttive interne e adottato precauzioni organizzative per individuare i conflitti di interesse ed evitare che siano dannosi per il cliente:

- VIAC ha istituito un'unità interna di Risk & Compliance, che monitora periodicamente le operazioni di investimento e dei dipendenti di VIAC, nonché il rispetto delle regole di condotta del mercato. Collocando le sottoscrizioni e i rimborsi di quote di fondi al prezzo di emissione/rimborso, tutti i clienti sono trattati allo stesso modo e ricevono lo stesso prezzo. Misure efficaci di controllo e sanzione consentono a VIAC di evitare conflitti di interesse.

- VIAC adempie agli obblighi di registrazione, rendicontazione e tenuta del giornale per le transazioni in titoli.
- Nell'esecuzione degli ordini vengono rispettate rigorosamente le scadenze di accettazione per i cambi di strategia e quindi degli ordini di sottoscrizione e di rimborso. Ciò garantisce che tutti i clienti siano trattati in modo paritario.
- VIAC obbliga i propri dipendenti a comunicare i propri mandati presso altre società, cooperative, associazioni, ecc.
- VIAC definisce la propria politica retributiva in modo tale da non incentivare comportamenti scorretti.
- VIAC forma e sviluppa regolarmente i propri dipendenti e si assicura che abbiano le competenze necessarie.
- VIAC consulta l'Ufficio Risk & Compliance in caso di possibili conflitti di interesse e li fa controllare ed autorizzare.

Traffico dei pagamenti

I pagamenti vengono sempre eseguiti il giorno lavorativo bancario successivo all'immissione dell'ordine, se il saldo del conto è sufficiente. I chiarimenti necessari prima dell'esecuzione comportano che il pagamento avvenga il giorno lavorativo bancario in cui il chiarimento è stato completato.

I pagamenti in entrata per i quali i dati essenziali dell'ordine sono in contrasto con quelli di VIAC o altri motivi impediscono l'accredito (ad es. regolamenti, ordini ufficiali, relazioni d'affari annullati) possono essere respinti da VIAC. In caso di ritrasferimento, VIAC è autorizzata a comunicare a tutte le parti coinvolte nella transazione il motivo del mancato accredito.

In casi giustificati, VIAC può riaddebitare un importo accreditato sul conto del cliente senza il consenso di quest'ultimo (accredito errato, violazione di leggi, ecc.). VIAC informerà il cliente del riaddebito entro un termine ragionevole e in forma adeguata.

Per l'elaborazione delle operazioni di pagamento nazionali ed estere e dei trasferimenti di titoli, è necessario tra l'altro fornire il nome, l'indirizzo e il numero di conto del cliente. Senza queste informazioni, soprattutto i pagamenti all'estero saranno rifiutati. In casi eccezionali non si può escludere che le transazioni all'interno della Svizzera (ad es. pagamenti in valuta estera) vengano elaborate attraverso i canali internazionali. Il cliente riconosce che i dati delle transazioni di pagamento trasmessi all'estero non sono protetti dalla legge svizzera. In particolare, nell'ambito della lotta internazionale al terrorismo e al riciclaggio di denaro, le leggi e i regolamenti stranieri possono prevedere la trasmissione di questi dati alle autorità o a terzi. VIAC può limitare o rifiutare determinati ordini di pagamento al fine di assicurare la dovuta diligenza, garantire una corretta condotta commerciale e/o il rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali ed esteri.

Conto azioni

VIAC gestisce un conto quote per i clienti, in cui sono depositate tutte le quote dei fondi VIAC detenute dal cliente. Nel conto quote non possono essere detenuti altri titoli. Ad ogni conto quote corrisponde un conto attraverso il quale vengono contabilizzate tutte le transazioni (depositi/prelievi, sottoscrizioni, rimborsi, entrate, interessi, eventuali commissioni, ecc. Il conto quote e il conto costituiscono un portafoglio.

VIAC non effettua prestiti di titoli (securities lending and borrowing, SLB) con le quote del fondo in custodia per il cliente. Gli investimenti effettuati all'interno dei fondi VIAC possono essere soggetti a SLB.

Il cliente non ha il diritto di farsi consegnare le quote dei fondi dal suo conto quote a un altro istituto finanziario o di trasferire titoli da un altro istituto finanziario al suo conto quote presso VIAC.

Nel caso in cui regolamenti, restrizioni, tasse, imposte, tariffe o altre misure applicabili o future disposizioni di Stati e autorità nazionali o estere interessino i beni in custodia presso VIAC, il Cliente è l'unico a farsi carico delle conseguenze che ne derivano; VIAC non si assume alcuna responsabilità.

Diritto di disporre

VIAC non è responsabile per i danni derivanti dalla mancanza di capacità di agire di una persona autorizzata, a meno che VIAC non sia stata informata dell'incapacità di agire e VIAC sia venuta meno alla sua consueta diligenza commerciale.

In caso di decesso del Cliente, VIAC è autorizzata a richiedere a propria discrezione tutti i documenti e i certificati necessari a dimostrare la legittimazione degli eredi o di terzi. Eventuali costi relativi (ad esempio per le traduzioni o il rilascio di documenti) saranno a carico del destinatario.

VIAC può, a propria valutazione, limitare o annullare il diritto di disporre dopo il decesso del cliente.

VIAC verifica la legittimità (autorizzazione) del Cliente o delle persone che agiscono per conto del Cliente nella misura consueta dell'attività commerciale e adotta misure adeguate per identificare e prevenire abusi e frodi. Nel fare ciò, si atterrà alla diligenza abituale nel settore.

La VIAC non offre prelievi o depositi in contanti e non accetta titoli in forma fisica o elettronica né li consegna in forma fisica o elettronica. I valori patrimoniali possono essere trasferiti solo tramite bonifici bancari. I bonifici in entrata non effettuati in franchi svizzeri vengono automaticamente convertiti in franchi svizzeri al tasso di cambio corrente più un margine. I pagamenti in uscita vengono effettuati esclusivamente in franchi svizzeri. Nel caso di pagamenti su un conto in valuta estera, la conversione e il tasso di cambio applicato sono di competenza della banca del destinatario e non rientrano quindi al controllo di VIAC.

Circostanze straordinarie

In caso di circostanze straordinarie, VIAC può limitare temporaneamente l'accettazione di depositi e rimborsi e prolungare i termini di disdetta. Tale decisione entra in vigore con la pubblicazione sulla homepage (www.viac.ch).

Diligenza

Ogni persona che si legittima inserendo i dati di accesso (ad es. numero di contratto, password, codice di sicurezza, dati biometrici, ecc.) è considerata da VIAC come la persona autorizzata a utilizzare il servizio elettronico corrispondente; ciò vale anche se tale persona non è il Cliente. VIAC ha il diritto di concedere alla persona interessata l'accesso a tutti i possibili usi del servizio elettronico in questione. In particolare, VIAC ha il diritto di imputare tutte le transazioni così effettuate sul portafoglio del Cliente. I rischi derivanti dall'uso improprio dei dati di accesso ricadono pertanto principalmente sul cliente. VIAC ha il diritto di rifiutare l'accesso al servizio elettronico in questione in qualsiasi momento e senza fornire motivazioni o preavviso e di richiedere che il cliente si legittimi in un'altra forma.

Il cliente si impegna a conservare con cura e sicurezza i propri documenti VIAC in modo che persone non autorizzate non possano accedere alle informazioni in essi contenute. Se il cliente emette ordini di pagamento o ordini di sottoscrizione/rimborso di fondi, deve adottare tutte le misure precauzionali per ridurre al minimo il rischio di frodi o simili. Il cliente è tenuto a mantenere segreti tutti i dati di accesso, quali password e codici PIN, e a non rivelarli a terzi. Qualsiasi danno derivante dalla violazione di questi obblighi di diligenza sarà a carico del cliente.

VIAC, da parte sua, adotta misure adeguate a riconoscere e prevenire frodi e simili. In caso di violazione della diligenza abituale nel settore, VIAC si farà carico dei danni subiti.

Se il danno si verifica senza che VIAC o il Cliente abbiano violato gli obblighi di diligenza, esso sarà assunto dalla parte alla cui sfera di influenza è imputabile.

Comunicazione

VIAC è autorizzata a comunicare tramite canali elettronici (ad esempio e-mail, chat, SMS, applicazioni mobili e altri canali elettronici) agli indirizzi degli utenti (ad esempio indirizzo e-mail o numero di cellulare nel caso di applicazioni mobili) utilizzati o esplicitamente indicati a VIAC dal Cliente o dai suoi rappresentanti autorizzati.

Tutti gli ordini e le istruzioni del cliente devono sempre essere impartiti tramite cellulare o web app. Gli ordini scritti saranno accettati solo in casi eccezionali (ad esempio in caso di decesso). Gli ordini di bilanciamento dei portafogli e gli ordini di trasferimento non inseriti dal cliente nell'app mobile o web non devono essere accettati o possono comportare una commissione di elaborazione.

Poiché i messaggi elettronici sono solitamente trasmessi oltre confine tramite strutture aperte e accessibili a tutti, il loro utilizzo è associato a rischi, in particolare:

- Mancanza di riservatezza (ad esempio, le e-mail e gli allegati possono essere visualizzati e monitorati inosservati)
- Modifiche o falsificazioni di indirizzi o contenuti del mittente (ad esempio, falsificazione di indirizzi o informazioni del mittente)
- Interruzioni del sistema e altri difetti di trasmissione che possono causare ritardi, mutilazioni, errori di indirizzo e cancellazioni, ad esempio, di e-mail e allegati
- Virus, worm, ecc. che si diffondono inosservati da terzi attraverso la posta elettronica e possono causare danni considerevoli
- Uso improprio con conseguente danno a causa dell'intercettazione di ordini elettronici da parte di terzi.

VIAC gestisce computer e infrastrutture informatiche in conformità con le consuete pratiche del settore. Il Cliente si impegna,

- di usare cautela nei confronti dei messaggi elettronici ricevuti da VIAC (in caso di dubbio, rivolgersi telefonicamente a VIAC);
- a inserire nuovamente VIAC come destinatario dei messaggi di risposta (non utilizzare il pulsante di risposta o i link);

- di adottare misure adeguate in caso di rilevamento/sospetto di irregolarità (ad es. in caso di abuso di indirizzo, falsificazione o contraffazione di messaggi elettronici o di dati di origine dubbi), per esempio informando immediatamente VIAC e cancellando i messaggi elettronici;
- di aggiornare costantemente il proprio sistema e il software di sicurezza (ad esempio, installando patch di sicurezza raccomandate, adottando le consuete precauzioni tecniche di sicurezza, in particolare impostando programmi firewall e antivirus aggiornati).

Registrazione di comunicazioni

Il Cliente dichiara di accettare che VIAC possa, con o senza precedente informazione, effettuare registrazioni video e audio di qualsiasi comunicazione (telefonate e comunicazioni tramite canali elettronici) e conservarle. VIAC ha il diritto di utilizzare le registrazioni ai fini della garanzia di qualità, dell'adempimento di requisiti legali o normativi e per scopi di prova.

Obblighi di informazione del cliente

Per VIAC è fondamentale disporre di informazioni aggiornate sul cliente. Il cliente è pertanto tenuto a informare immediatamente, in modo veritiero e per iscritto VIAC di qualsiasi modifica della sua persona (ad es. indirizzo, nazionalità, stato fiscale, numero di telefono, indirizzo e-mail), dei suoi rappresentanti autorizzati e dei suoi beneficiari effettivi dei beni (in particolare nome, indirizzo di domicilio effettivo, indirizzo di consegna, nazionalità, stato fiscale). In caso di violazione di tale obbligo, il Cliente dovrà sostenere le spese di indagine e gli eventuali ulteriori danni subiti da VIAC.

Il cliente dovrà garantire che VIAC disponga di una via di contatto adeguata in qualsiasi momento. In caso di interruzione dei contatti con VIAC, la relazione d'affari sarà considerata priva di contatto e VIAC si impegnerà a reperire il nuovo indirizzo con la dovuta diligenza e un ragionevole sforzo. VIAC può anche commissionare a terzi la ricerca dell'indirizzo. La ricerca dell'indirizzo, così come la gestione e il monitoraggio speciali delle attività senza contatto e prive di notizie, sono soggetti a una tariffa e i relativi costi saranno addebitati al cliente come commissione. Le relazioni d'affari inattivi saranno generalmente portati avanti da VIAC. Tuttavia, VIAC si riserva il diritto di interrompere le relazioni d'affari inattivi con un saldo negativo.

Il Cliente è tenuto a rispettare le disposizioni di legge e le normative nazionali e internazionali, in particolare in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, le disposizioni di diritto penale e le disposizioni di diritto fiscale ad esso applicabili. In caso di violazione di tali disposizioni, il Cliente dovrà sostenere i costi di indagine nonché le spese sostenute da VIAC e indennizzare VIAC.

Il Cliente riconosce che, al momento dell'avvio o nel corso della relazione d'affari, possono verificarsi circostanze che obbligano legalmente VIAC a effettuare chiarimenti in merito alla relazione d'affario a una transazione, a congelare i beni, a segnalare la relazione d'affari a un'autorità competente o a interrompere la relazione d'affari o a non eseguire transazioni. Su richiesta, il Cliente è tenuto a fornire a VIAC le informazioni veritiere necessarie per adempiere agli obblighi di chiarimento o di segnalazione previsti dalla legge.

VIAC può adottare misure per rispettare e/o attuare disposizioni legali e regolamentari, accordi internazionali, sanzioni, per la corretta relazione d'affari e per altre ragioni interne o esterne di conformità o sicurezza. In particolare, VIAC potrà limitare la disponibilità dei servizi, limitare o negare i diritti di disposizione del Cliente senza indicarne i motivi.

Reclami

I reclami relativi all'esecuzione o alla mancata esecuzione di ordini di qualsiasi tipo, all'estratto conto, al conto azionario o ad altre attività, alla valutazione delle attività o ad altre notifiche da parte di VIAC devono essere presentati il prima possibile dopo il ricevimento della relativa notifica, ma in ogni caso entro 30 giorni dalla consegna. In assenza di reclami, l'esecuzione o la mancata esecuzione dell'ordine e della relativa notifica, nonché di tutte le altre notifiche, si considera approvata.

Qualora VIAC sia responsabile della mancata, ritardata o inesatta esecuzione di un ordine, essa sarà responsabile al massimo per la perdita di interessi. Nel caso in cui il Cliente effettui diversi ordini, il cui importo totale superi il suo credito disponibile, VIAC potrà decidere a propria discrezione, indipendentemente dalla data o dall'ora di ricezione, quali pagamenti debbano essere eseguiti per intero, in parte o non eseguiti affatto.

Il Cliente è consapevole che VIAC non può garantire la disponibilità permanente durante il normale orario di lavoro. In tutte le operazioni commerciali con VIAC, il sabato, la domenica e i giorni festivi legalmente riconosciuti non sono considerati giorni lavorativi. Se una data di accredito o di addebito cade di sabato o in un giorno festivo, VIAC avrà il diritto di effettuare l'accredito o l'addebito nel giorno lavorativo bancario precedente o successivo.

VIAC ha il diritto di cancellare ordini e prenotazioni errati e non corretti (ad es. prenotazioni errate, trasferimenti errati, doppie esecuzioni). Il Cliente riconosce che tali correzioni saranno effettuate da VIAC senza previa consultazione del Cliente.

Comunicazioni da parte di VIAC

Le comunicazioni di VIAC si considerano validamente recapitate al cliente se sono state inviate in conformità alle ultime istruzioni del cliente o in deroga ad esse per la tutela del cliente. In assenza di obiezioni scritte da parte del Cliente, le notifiche di VIAC si riterranno approvate entro 30 giorni.

Qualsiasi danno derivante dall'uso di metodi di trasmissione quali posta, aziende di trasporto, telefono, comunicazione elettronica o qualsiasi altra forma di trasmissione (in particolare per perdite, ritardi, incomprensioni, mutilazioni o duplicazioni) sarà a carico della parte nella cui sfera di influenza si è verificata la causa dell'atto dannoso. Se il danno si verifica per caso fortuito o forza maggiore senza che il Cliente o VIAC abbiano violato il proprio obbligo di diligenza, ciascuna parte sopporterà il proprio danno.

Documenti elettronici

VIAC offre unicamente la consegna di documenti elettronici. I documenti elettronici non sono necessariamente riconosciuti come prova nei rapporti con le autorità nazionali ed estere. Se un'autorità non riconosce un documento elettronico come prova, il cliente ha la possibilità di ordinare il documento corrispondente in forma cartacea presso VIAC in qualsiasi momento. I documenti elettronici vengono recapitati nella casella di posta elettronica del cliente all'interno dell'applicazione mobile o web. Una volta ricevuti nella casella di posta elettronica, i documenti elettronici si considerano consegnati. Con la consegna elettronica dei documenti elettronici, VIAC adempie ai propri obblighi di notifica e di rendicontazione. I documenti elettronici rimangono archiviati nella casella di posta elettronica. VIAC si assume la responsabilità dell'autenticità e dell'immutabilità dell'e-documento fino al momento della sua consegna alla casella di posta elettronica. Una volta che il documento elettronico è stato consegnato alla casella di posta elettronica, il cliente stesso è responsabile dell'adempimento di tutti i requisiti legali, in particolare per quanto riguarda il contenuto, la registrazione e l'archiviazione dei documenti elettronici.

Trattati fiscali internazionali

Nel caso in cui il Cliente e/o VIAC sono soggetti ad un accordo internazionale relativo alla ritenuta d'imposta sui redditi da interessi, alla riscossione della ritenuta d'acconto, alla rendicontazione delle relazioni d'affari, dei beni e/o delle transazioni e ad altre misure volte a prevenire l'evasione, l'elusione e la frode fiscale, il Cliente si impegna a cooperare pienamente con VIAC per consentire a quest'ultima di adempiere correttamente agli obblighi previsti da tali accordi e dalla legge svizzera. Il Cliente è responsabile della corretta dichiarazione fiscale dei beni coinvolti nella relazione d'affari con VIAC e dei conseguenti ricavi e costi. Il cliente è tenuto a risarcire VIAC per qualsiasi danno subito a causa di violazioni di obblighi da parte del cliente nei confronti di VIAC o delle autorità competenti, in particolare le autorità fiscali nazionali ed estere. Il cliente è inoltre consapevole di essere responsabile delle implicazioni fiscali delle sue transazioni con VIAC. VIAC non fornisce documenti fiscali specifici per ogni paese (ad eccezione della Svizzera) e non fornisce alcuna consulenza fiscale. Se necessario, il Cliente deve rivolgersi a esperti fiscali indipendenti.

Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (SAI)

Con la presente, VIAC fornisce ai clienti una sintesi dei punti chiave più importanti relativi allo scambio automatico internazionale di informazioni in materia fiscale (SAI). La base giuridica per l'attuazione dello standard SAI in Svizzera è costituita dalle disposizioni della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI), in base alla quale VIAC è un'istituzione finanziaria svizzera dichiarante.

La SAI obbliga gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti a identificare i conti soggetti a obbligo di notifica e a segnalarli all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Un conto soggetto a rendicontazione è solo un conto il cui titolare è una persona soggetta a rendicontazione. Le persone soggette a obbligo di segnalazione sono persone fisiche residenti a fini fiscali in Paesi con i quali la Svizzera ha stipulato un accordo SAI (Paesi partner). Gli istituti finanziari svizzeri dichiaranti sono tenuti a trasmettere annualmente all'AFC le informazioni sui conti delle persone soggette a obbligo di segnalazione. Una volta ricevuti, l'AFC scambia questi dati con l'autorità fiscale del rispettivo Paese di residenza della persona soggetta all'obbligo di segnalazione. Lo scambio avviene solo con gli Stati partner. L'elenco aggiornato di questi Stati partner può essere consultato sul sito web di VIAC.

Le informazioni da segnalare comprendono i dati personali e le informazioni sul conto da segnalare.

- I dati personali comprendono il nome, l'indirizzo, il paese di residenza fiscale, il codice fiscale e la data di nascita del titolare del conto o del beneficiario effettivo.
- Vengono inoltre riportati il numero di conto, il reddito lordo totale da dividendi, interessi e altri redditi, il ricavo lordo totale dalla vendita o dal riacquisto di attività e il saldo o il valore totale del conto alla fine del rispettivo anno solare. In aggiunta, sono riportati anche il nome e (se applicabile) il numero di identificazione dell'istituto finanziario.

In principio, le informazioni fornite possono essere messe a disposizione solo delle autorità fiscali dello Stato partner in cui la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è residente e possono essere utilizzate solo a fini fiscali. Allo Stato ricevente è vietato trasmettere le informazioni a un altro Stato; inoltre, le informazioni devono essere trattate in modo confidenziale. In linea di principio, lo Stato ricevente può rendere disponibili

le informazioni trasmesse solo alle persone e alle autorità che si occupano delle imposte di tale Stato o della loro vigilanza.

Ai sensi della LSAI e la Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), i clienti hanno generalmente i seguenti diritti:

- I clienti possono far valere la piena tutela legale nei confronti dell'istituto finanziario segnalante, in conformità con la LPD. In particolare, i clienti possono richiedere chiarimenti su quali informazioni raccolte su di loro vengono comunicate all'AFC. L'istituto finanziario segnalante deve fornire ai clienti, su richiesta, una copia del rapporto all'AFC. In questo contesto, va notato che le informazioni raccolte e comunicate possono differire da quelle fiscalmente rilevanti. Inoltre, i clienti possono richiedere la correzione di dati errati nei sistemi dell'istituto finanziario dichiarante.
- I clienti possono far valere il loro diritto all'informazione solo nei confronti dell'AFC e chiedere la correzione di dati errati dovuti a errori di trasmissione. Se la trasmissione dei dati comporta per i clienti svantaggi che non possono essere ragionevolmente previsti a causa dell'assenza di garanzie costituzionali, i clienti hanno diritto a far valere i diritti secondo l'articolo 25a della legge federale sulla procedura amministrativa. I clienti non hanno il diritto di consultare i file nei confronti dell'AFC. Ciò esclude il diritto di bloccare la divulgazione di dati personali all'AFC. Inoltre, i clienti non possono far verificare la legittimità dell'inoltro di informazioni all'estero, né possono richiedere il blocco di un inoltro illegale o la distruzione di dati elaborati senza una base giuridica sufficiente.

Protezione dei dati

Il cliente accetta che VIAC possa, in linea di principio, elaborare informazioni sulla relazione con il cliente e sui suoi dati e trasmetterle a terzi in Svizzera e all'estero. Ciò vale in particolare nei seguenti casi:

- In relazione all'attività del cliente, ossia per poter fornire i prodotti e i servizi offerti da VIAC, ad esempio nella procedura di accettazione del cliente, per i pagamenti in Svizzera e all'estero, per la gestione della relazione d'affari, per l'ampliamento della relazione d'affari.
- In relazione a Risk, Legal & Compliance, ossia per adempiere agli obblighi legali e normativi, ad esempio in base alla Convenzione sul Codice di Condotta delle Banche Svizzere (CDB), alla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), alle leggi fiscali, per la prevenzione e l'individuazione di reati penali, per rispondere a procedimenti, richieste o indagini effettive e potenziali da parte delle autorità preposte all'applicazione della legge, per la divulgazione di dati alle autorità fiscali, alle autorità di vigilanza finanziaria e ad altri organismi governativi o normativi.
- In relazione al marketing, ossia per migliorare i prodotti e i servizi offerti o per poter lanciare nuovi prodotti e servizi, ad esempio attraverso il marketing diretto, l'invio di newsletter, la gestione degli abbonamenti, le ricerche di mercato, la gestione del sito web, la presenza sui social media.
- In relazione a finanze, logistica e operazioni, ossia per garantire il corretto svolgimento dell'attività, ad esempio nei settori della finanza e contabilità, videosorveglianza e controllo degli accessi, gestione della flotta, monitoraggio informatico e servizi di posta elettronica.
- Geolocalizzazione e collegamento in rete dei dati con le fonti accessibili VIAC per facilitare e migliorare i servizi per il cliente.
- Identificazione e legittimazione tramite dati biometrici.

I dati trasmessi possono essere utilizzati da terzi solo per gli scopi concordati con VIAC e non possono essere utilizzati da terzi per scopi propri o altri senza il consenso di VIAC.

VIAC continua ad adottare misure adeguate per garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

I dati potranno inoltre essere comunicati direttamente o indirettamente ad autorità nazionali o estere per l'adempimento di obblighi di informazione e rendicontazione legali o regolamentari e per lo scambio di informazioni in materia fiscale.

Il cliente è consapevole del fatto che i dati possono essere trasmessi a paesi che potrebbero non avere lo stesso livello di protezione dei dati della Svizzera.

L'informativa separata sulla privacy sul sito web di VIAC fornisce informazioni sul tipo, la portata e lo scopo dei dati personali trattati e sui diritti dell'interessato.

Le richieste di informazioni sulla protezione dei dati devono essere rivolte a VIAC (vedi informazioni su VIAC Invest AG).

Cessazione della relazione d'affari

Sia il cliente che VIAC possono rescindere la relazione d'affari in qualsiasi momento, senza indicarne i motivi, con effetto immediato o in un momento successivo. In ogni caso, il rapporto con il cliente sarà risolto da VIAC con effetto immediato se il cliente trasferisce la propria residenza dalla Svizzera all'estero. Restano riservati gli accordi speciali e le disposizioni di cancellazione applicabili a prodotti specifici. Qualora il cliente non comunichi a VIAC, anche dopo un periodo di tolleranza stabilito da VIAC, dove devono essere trasferiti gli asset e i saldi di credito da lui trasferiti a VIAC, VIAC potrà liquidare tali asset e trasferire il ricavato e gli eventuali saldi di credito residui del cliente con effetto liberatorio sulle coordinate del conto da ultimo

conosciute da VIAC o inviarli sotto forma di assegno in una valuta stabilita da VIAC all'ultimo indirizzo noto del cliente.

Nullità parziale

La nullità, l'illegittimità o l'inapplicabilità di una o più disposizioni delle Condizioni Generali o di altri termini e condizioni di VIAC non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Le parti sostituiranno le disposizioni non valide del presente contratto in buona fede nelle operazioni commerciali con una nuova disposizione che si avvicini maggiormente alla presunta intenzione delle parti.

Entrata in vigore e modifiche

Le presenti Condizioni Generali sostituiscono tutte le precedenti ed entrano in vigore immediatamente. VIAC si riserva il diritto di modificare unilateralmente le Condizioni Generali in qualsiasi momento. Le modifiche saranno comunicate al cliente sulla homepage (www.viac.ch) o in altro modo adeguato. In assenza di obiezioni scritte entro 30 giorni dalla notifica, le modifiche si considerano approvate.

Legge applicabile, foro competente

Tutti i rapporti giuridici tra il Cliente e VIAC sono disciplinati dal diritto svizzero, ad esclusione delle norme che fanno riferimento al diritto di un altro Paese. Il luogo di adempimento, di recupero crediti e di giurisdizione è Basilea. VIAC avrà inoltre il diritto di citare in giudizio il Cliente davanti a qualsiasi altro tribunale competente. Restano riservati i fori di competenza obbligatori per legge.

Basilea, 1° settembre 2024

Regolamento della Fondazione di previdenza Terzo della Banca WIR

M. 1. Scopo

¹ Lo scopo della Fondazione di previdenza Terzo della Banca WIR («Fondazione») è di attuare la previdenza vincolata per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità a favore delle persone affiliate ai sensi dell'articolo 82 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità («LPP») e dell'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute («OPP3») sull'intero territorio svizzero.

² Il presente regolamento è parte integrante della convenzione di previdenza.

M. 2. Tenuta del conto e del deposito

¹ L'intestatario della previdenza è autorizzato a versare contributi fiscalmente agevolati in franchi svizzeri presso la Fondazione conformemente all'articolo 82 della LPP e all'OPP3. Con i contributi, l'intestatario della previdenza acquisisce una pretesa previdenziale nei confronti della Fondazione. L'intestatario della previdenza non ha alcuna pretesa diretta nei confronti della Banca WIR soc. cooperativa («Banca WIR»).

² I contributi sono versati su un conto ai sensi dell'OPP3 oppure, su istruzioni dell'intestatario della previdenza, investiti sotto forma di risparmio in titoli. Il conto e il risparmio in titoli possono essere combinati. I contributi, gli interessi del conto e i titoli del risparmio in titoli costituiscono, dedotti eventuali interessi negativi e tasse, l'aver di previdenza.

³ I contributi sono deducibili fiscalmente nell'anno civile in cui sono accreditati sull'apposito conto indicato dalla Fondazione, indipendentemente dalla data di addebito e dal fatto che siano stati addebitati al mandante o al mandataro.

⁴ L'aver di previdenza è tenuto in modo da essere attribuibile ai singoli intestatari della previdenza. La Fondazione ha il diritto di affidare la tenuta del conto e del deposito alla Banca WIR o a un'altra banca svizzera. Gli investimenti possono essere tenuti in conti o depositi collettivi presso la Banca WIR o un'altra banca svizzera. La Fondazione può limitare il numero di conti o depositi tenuti per i singoli intestatari della previdenza.

⁵ Gli interessi versati dalla Fondazione si orientano alle condizioni di mercato consuete per i conti 3a. La Fondazione ha il diritto di adeguare i tassi d'interesse alla situazione di mercato in qualsiasi momento. Il tasso d'interesse e il metodo di calcolo degli interessi sono pubblicati sul sito Internet della Banca WIR o comunicati agli intestatari della previdenza in altra forma idonea. La Fondazione è autorizzata ad applicare anche interessi negativi.

⁶ Per il risparmio in titoli sono messi a disposizione dell'intestatario della previdenza piani d'investimento. La Fondazione investe l'aver di previdenza su mandato e a rischio dell'intestatario della previdenza conformemente al piano d'investimento scelto. Per l'acquisto e la vendita di titoli, la Fondazione fissa un giorno di negoziazione ordinario per settimana. I titoli possono essere soggetti a notevoli fluttuazioni positive o negative dei corsi. Il rischio di perdite sui corsi è a carico dell'intestatario della previdenza. Conformemente all'articolo 50 capoverso 4 OPP 2, la Fondazione può superare i limiti di cui all'articolo 55 OPP 2 a condizione che compri in modo conclusivo nell'allegato al conto annuale l'osservanza dei principi di sicurezza e ripartizione dei rischi. La Fondazione ha il diritto di alienare in qualsiasi momento, per motivi materiali, singoli o tutti i titoli e di versare il capitale liberatosi su un conto o di scambiare i titoli nell'ambito del piano d'investimento scelto.

⁷ L'intestatario della previdenza ha l'obbligo di fornire immediatamente alla Fondazione le dichiarazioni, i documenti e i mezzi probatori necessari per poter trasferire i contributi non deducibili fiscalmente o l'aver di previdenza esigibile su un conto non vincolato. L'intestatario della previdenza non ha diritto al versamento di interessi su questo capitale; eventuali interessi negativi possono essere applicati. Salvo disposizioni contrarie dell'intestatario della previdenza, la Fondazione ha il diritto di contabilizzare contributi non deducibili fiscalmente di un anno precedente come contributi dell'intestatario della previdenza durante l'anno corrente.

⁸ L'intestatario della previdenza non ha alcuna pretesa di risarcimento dei danni risultanti dalla mancata esecuzione o dal rifiuto di un ordine (trasferimento, prelievo, transazione su titoli ecc.) o da guasti tecnici e interruzioni dell'esercizio che impediscono una transazione. In caso di responsabilità della Fondazione per l'esecuzione lacunosa o tardiva o la mancata esecuzione di un ordine, essa risponde unicamente per la perdita degli interessi.

M. 3. Gestione e protezione dei dati

¹ L'intestatario della previdenza custodisce diligentemente i suoi documenti e strumenti di legittimazione come carte, password o codici e prende tutte le misure precauzionali necessarie per impedirne l'accesso a terzi non autorizzati. Nell'impartire ordini si attiene a tutte le misure precauzionali volte a ridurre il rischio di abusi e atti fraudolenti. L'intestatario della previdenza si assume la responsabilità per i danni risultanti dalla violazione di questi obblighi di diligenza.

² La Fondazione verifica le legittimazioni, ad esempio le firme, secondo le procedure usuali e prende misure adeguate per individuare e impedire abusi e atti fraudolenti.

³ È consentita la comunicazione tra la Fondazione e l'intestatario della previdenza nonché con terzi autorizzati attraverso canali elettronici criptati e non criptati, quali e-banking, telefono, telefax, cellulare, sms, e-mail, chat, social media, applicazioni per cellulari e altre piattaforme basate su Internet, indipendentemente dal fatto che la comunicazione abbia origine in Svizzera o all'estero oppure passi attraverso la Svizzera o l'estero. La Fondazione è autorizzata ad utilizzare tutti i canali enumerati sopra indicati dall'intestatario della previdenza.

⁴ L'informativa sulla protezione dei dati separata fornisce informazioni sulla tipologia, sull'entità e sulla finalità dei dati personali raccolti, trattati ed utilizzati, nonché sui diritti spettanti alle persone interessate.

⁵ La Fondazione ha il diritto di trattare dati dell'intestatario della previdenza, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in Svizzera o all'estero, segnatamente nei seguenti casi:

- a. accertamenti di indirizzi e altri accertamenti in merito all'intestatario della previdenza (controllo abitanti, registro dello stato civile, casse pensioni ecc.)
- b. investimenti e pagamenti in valuta estera
- c. utilizzazione e trasmissione di dati per scopi di marketing della Banca WIR, di VIAC SA, di VIAC Services SA, di VIAC Invest SA e altre società del Gruppo
- d. identificazione e legittimazione mediante dati biometrici (p. es. impronte digitali o voce)
- e. collaborazione con tribunali, autorità inquirenti o autorità di vigilanza
- f. tenuta del conto e del deposito presso la Banca WIR o banche terze
- g. trasmissione di SMS o e-mail tramite offerenti terzi (p. es. Swisscom o rete Esprit)
- h. hosting di dati presso offerenti terzi (p. es. Swisscom)
- i. chat via web tramite offerenti terzi (p. es. Intercom)
- j. elaborazione fisica delle spedizioni (p. es. Posta svizzera)
- k. autenticazione, sviluppo e manutenzione software (p. es. Ergon)
- l. trasmissione di dati a partner assicurativi e loro trattamento da parte di questi ultimi (p. es. VIAC Services SA e compagnie di assicurazione)

⁶ I dati trasmessi possono essere utilizzati solo da terzi autorizzati e solo per gli scopi concordati con la Fondazione; senza il consenso della Fondazione i dati non possono essere utilizzati da terzi per scopi propri o per altri scopi. L'intestatario della previdenza prende atto del fatto che il segreto bancario non è applicabile nei confronti della Fondazione e che la Fondazione rinuncia alla tutela del segreto bancario nei confronti della Banca WIR e di banche terze.

⁷ L'intestatario della previdenza comunica immediatamente alla Fondazione ogni cambiamento nei dati trasmessi alla Fondazione, come nome, stato civile, indirizzo, domicilio, nazionalità, numero di telefono, numero di cellulare, e-mail, nome utente su social media, deducibilità e status fiscale. La Fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze risultanti da indicazioni incomplete, tardive o inesatte. Le comunicazioni della Fondazione sono considerate validamente trasmesse se inviate all'ultimo contatto comunicatole dall'intestatario della previdenza.

⁸ In caso d'interruzione del contatto con l'intestatario della previdenza, in linea di principio la relazione previdenziale viene mantenuta. La Fondazione ha il diritto di segnalare ai servizi competenti averi di previdenza o bancari senza contatto o di pubblicarli sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Se le ricerche della Fondazione si rivelano infruttuose, 10 anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento l'avere di previdenza è trasferito nel patrimonio libero della Fondazione.

⁹ La Fondazione è autorizzata a conservare contratti, documenti e altri atti esclusivamente in forma elettronica.

¹⁰ I reclami dell'intestatario della previdenza relativi all'esecuzione o alla mancata esecuzione di ordini nonché altri reclami relativi a estratti conto o di deposito e altre comunicazioni devono essere presentati per iscritto immediatamente dopo il ricevimento della relativa comunicazione, al più tardi tuttavia entro un mese. Se l'intestatario della previdenza non effettua il reclamo per tempo, potrebbe violare il suo obbligo di riduzione del danno ed essere costretto ad assumersi il danno risultante.

M. 4. Cessazione

¹ La convenzione di previdenza termina il giorno del raggiungimento dell'età di riferimento, con la morte dell'intestatario della previdenza o in caso di esigibilità dell'avere di previdenza per un altro motivo. La Fondazione ha il diritto di alienare eventuali titoli entro un termine adeguato prima o al momento della cessazione.

² Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la cessazione della convenzione di previdenza può essere rinviata al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

M. 5. Trasferimento e prelievo

¹ La Fondazione non versa alcuna rendita.

² L'avere di previdenza può essere prelevato o trasferito a un altro istituto di previdenza professionale esclusivamente sotto forma di capitale in franchi svizzeri. I titoli non possono essere prelevati o trasferiti. Il capitale è trasferito o prelevato unicamente sotto forma di versamento su un altro conto. Se l'intestatario della previdenza ha

dichiarato l'intenzione di trasferire o prelevare il capitale, i titoli sono alienati il successivo giorno di negoziazione ordinaria. La dichiarazione deve pervenire alla Fondazione almeno tre giorni lavorativi bancari prima del successivo giorno di negoziazione ordinaria.

³ L'avere di previdenza può essere prelevato al più presto cinque anni prima dell'età di riferimento.

⁴ L'avere di previdenza può inoltre essere prelevato per i seguenti motivi previsti dalla legge e nell'ambito delle prescrizioni della LPP e dell'OPP 3. La Fondazione esamina con l'usuale diligenza se sono soddisfatte le condizioni previste dalla legge per il prelievo:

- a. promozione della proprietà d'abitazioni;
- b. inizio di un'attività indipendente o abbandono dell'attività indipendente esercitata finora e avvio di un'altra attività indipendente di genere diverso;
- c. abbandono definitivo della Svizzera;
- d. riscatto di quote in un istituto di previdenza esente da imposte;
- e. diritto a una rendita d'invalidità intera;
- f. decesso dell'intestatario della previdenza.

⁵ In caso di prelievo secondo il capoverso 4 lettere a-c è necessario il consenso del coniuge o del partner registrato.

M. 6. Ordine dei beneficiari

¹ In caso di vita, il beneficiario è l'intestatario della previdenza.

² Se l'intestatario della previdenza muore e al momento del decesso l'avere di previdenza non è ancora diventato esigibile, subentrano, nell'ordine, i seguenti beneficiari. Il diritto passa al rango successivo solo se non vi è più alcun beneficiario di un rango. Se vi sono più beneficiari dello stesso rango, il capitale è ripartito tra di essi in parti uguali:

- a. 1° rango: il coniuge o il partner registrato dell'intestatario della previdenza;
- b. 2° rango: - i discendenti diretti dell'intestatario della previdenza,
 - persone fisiche al cui sostentamento l'intestatario della previdenza ha provveduto in modo considerevole;
 - persone non imparentate con l'intestatario della previdenza che hanno convissuto con lui ininterrottamente in comunione domestica durante i cinque anni precedenti il suo decesso,
 - persone che devono provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni con l'intestatario della previdenza;
- c. 3° rango: i genitori dell'intestatario della previdenza;
- d. 4° rango: i fratelli e le sorelle (anche unilaterali) dell'intestatario della previdenza;
- e. 5° rango: gli altri eredi dell'intestatario della previdenza (ad esclusione dell'ente pubblico).

³ L'intestatario della previdenza è tenuto a segnalare alla Fondazione, mediante una dichiarazione scritta, tutte le persone nel 2° rango. L'intestatario della previdenza ha il diritto, mediante una dichiarazione scritta, di precisare le pretese delle persone nel 2° rango assegnando loro quote o frazioni.

⁴ L'intestatario della previdenza ha il diritto, mediante una dichiarazione scritta alla Fondazione, di modificare l'ordine dei beneficiari dal 3° al 5° rango assegnando loro quote o frazioni o di escludere completamente singole persone.

⁵ Se l'intestatario della previdenza non adempie al suo obbligo, di cui al capoverso 3, o se le persone beneficiarie non adempiono al loro obbligo di dichiarare alla Fondazione la loro pretesa entro al massimo 30 giorni dopo il decesso dell'intestatario della previdenza, la Fondazione è esonerata da qualsiasi pretesa se versa l'avere di previdenza unicamente alle persone a lei note. La Fondazione è inoltre esonerata da qualsiasi pretesa se beneficiari le forniscono indicazioni false su eventuali altri beneficiari o se non li designano o ancora se vi sono persone non iscritte nei registri svizzeri. Se le persone designate, i potenziali beneficiari o il loro indirizzo non sono noti, non sono chiari o sono contestati è possibile una pubblicazione unica sul Foglio ufficiale svizzero di commercio con l'invito ai beneficiari ad annunciarsi alla Fondazione. In assenza di risposte, il capitale è ripartito tra i beneficiari noti alla Fondazione e la Fondazione è esonerata da qualsiasi altra pretesa. La Fondazione ha anche il diritto di depositare l'avere di previdenza secondo gli articoli 96 e 472 segg. del Codice delle obbligazioni.

⁶ Le persone che illecitamente e intenzionalmente hanno causato la morte dell'intestatario della previdenza possono essere escluse dalla cerchia dei beneficiari. La Fondazione non ha alcun obbligo di intraprendere accertamenti.

M. 7. Esigibilità, termini, cessione, costituzione in pegno e compensazione, obbligo fiscale

¹ L'avere di previdenza diventa esigibile per il versamento dopo il ricevimento di tutti i documenti, le dichiarazioni, le istruzioni e i mezzi probatori necessari per chiedere il trasferimento a un altro istituto di previdenza professionale o il prelievo. In caso di risparmio in titoli, l'esigibilità ha inizio dopo la data di valuta del ricavo della vendita dei titoli.

² Affinché il versamento possa essere effettuato prima della fine dell'anno o poco dopo la fine dell'anno, sulla pagina Internet della Banca WIR viene pubblicata una data entro la quale la Fondazione deve aver ricevuto la relativa

dichiarazione dell'intestatario della previdenza. Se la dichiarazione perviene dopo questa data, la Fondazione non può garantire il versamento prima della fine dell'anno o poco dopo la fine dell'anno.

³ In caso di uscite di liquidità inaspettatamente elevate, la Fondazione può stabilire priorità nei versamenti per motivi oggettivi allo scopo di salvaguardare la liquidità (p. es. operazioni a scadenza critica). L'intestatario della previdenza è tenuto a indicare alla Fondazione i motivi oggettivi per i quali deve dare priorità al suo versamento (p. es. scadenza notarile in caso di promozione della proprietà d'abitazioni) facendone segnalazione espressa alla Fondazione.

⁴ L'aver di previdenza non può essere ceduto, costituito in pegno né compensato prima dell'esigibilità. Sono fatte salve le disposizioni di legge nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni (con il consenso del coniuge o del partner registrato) o dello scioglimento giudiziale del regime dei beni.

⁵ Gli averi di previdenza diventati esigibili sottostanno all'obbligo di notifica secondo la legge federale sull'imposta preventiva. Gli averi di previdenza diventati esigibili soggetti all'imposta alla fonte sono versati previa deduzione dell'imposta alla fonte.

M. 8. Tasse e spese

¹ La Fondazione riscuote tasse per la tenuta del conto e del deposito e per spese particolari conformemente al regolamento sulle tasse da essa emanato. La Fondazione ha il diritto di addebitare gli esborsi all'intestatario della previdenza.

² La mora inizia cinque settimane dopo la data di esigibilità. Il tasso d'interesse di mora corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP più uno per cento.

M. 9. Modifiche

Il presente regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione ed è comunicato agli intestatari della previdenza in modo idoneo. Le modifiche sono notificate all'autorità di vigilanza.

M. 10. Diritto applicabile e foro competente

Fa stato il diritto svizzero. Luogo dell'adempimento, foro d'esecuzione per i clienti domiciliati all'estero e foro competente – fatte salve le disposizioni legali imperative – è Basilea.

M. 11. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2024 in sostituzione del precedente regolamento del 1° settembre 2023.

La Fondazione di previdenza Terzo della Banca WIR / Il Consiglio di fondazione

Banca WIR soc. cooperativa

Auberg 1
4002 Basilea

T 0800 947 949
F 0800 947 942
info@wir.ch

www.wir.ch

Basilea / Berna / Losanna / Lucerna / Lugano / San Gallo / Zurigo / Coira / Sierre

Regolamento della Fondazione di libero passaggio della Banca WIR

L. 1. Scopo

¹ Lo scopo della Fondazione di libero passaggio della Banca WIR («Fondazione») è di attuare la previdenza vincolata per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità a favore delle persone affiliate ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità («LFLP») e dell'ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità («OLP») sull'intero territorio svizzero.

² Il presente regolamento è parte integrante della convenzione di previdenza.

L. 2. Tenuta del conto e del deposito

¹ La Fondazione riceve prestazioni di libero passaggio da casse pensioni e altri istituti di libero passaggio. L'intestatario della previdenza ha una pretesa previdenziale nei confronti della Fondazione. L'intestatario della previdenza non ha alcuna pretesa diretta nei confronti della Banca WIR soc. cooperativa («Banca WIR»).

² Le prestazioni di libero passaggio sono versate su una soluzione di risparmio («conto») ai sensi della LFLP oppure, su istruzioni dell'intestatario della previdenza, investite sotto forma di risparmio vincolato a investimenti («risparmio in titoli»). Il conto e il risparmio in titoli possono essere combinati. I contributi, gli interessi del conto e i titoli del risparmio in titoli costituiscono, dedotte eventuali tasse, l'aver di previdenza.

³ L'aver di previdenza è tenuto in modo da essere attribuibile ai singoli intestatari della previdenza. La Fondazione ha il diritto di affidare la tenuta del conto e del deposito alla Banca WIR o a un'altra banca svizzera. Gli investimenti possono essere tenuti in conti o depositi collettivi presso la Banca WIR o un'altra banca svizzera. La Fondazione può limitare il numero di conti o depositi tenuti per i singoli intestatari della previdenza.

⁴ Salvo il capoverso 1 precedente, l'intestatario della previdenza non può versare altri contributi. È fatto salvo il rimborso di un prelievo anticipato a scopo di promozione della proprietà abitativa e il riacquisto in caso di divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata.

⁵ Gli interessi versati dalla Fondazione si orientano alle condizioni di mercato consuete per i conti di libero passaggio. La Fondazione ha il diritto di adeguare i tassi d'interesse alla situazione di mercato in qualsiasi momento. Il tasso d'interesse e il metodo di calcolo degli interessi sono pubblicati sul sito Internet della Banca WIR o comunicati agli intestatari della previdenza in altra forma idonea.

⁶ Per il risparmio in titoli sono messi a disposizione dell'intestatario della previdenza piani d'investimento. La Fondazione investe l'aver di previdenza su mandato e a rischio dell'intestatario della previdenza conformemente al piano d'investimento scelto. Per l'acquisto e la vendita di titoli, la Fondazione fissa un giorno di negoziazione ordinario al mese. I titoli possono essere soggetti a notevoli fluttuazioni positive o negative dei corsi. Il rischio di perdite sui corsi è a carico dell'intestatario della previdenza. La Fondazione ha il diritto di alienare in qualsiasi momento, per motivi materiali (in particolare in caso di rischio di superamento delle direttive d'investimento legali), singoli o tutti i titoli e di versare il capitale liberatosi su un conto o di scambiare i titoli nell'ambito del piano d'investimento scelto.

⁷ L'intestatario della previdenza ha l'obbligo di fornire immediatamente alla Fondazione le dichiarazioni, i documenti e i mezzi probatori necessari per poter trasferire l'aver di previdenza esigibile su un conto non vincolato. L'intestatario della previdenza non ha diritto al versamento di interessi su questo capitale.

⁸ L'intestatario della previdenza non ha alcuna pretesa di risarcimento dei danni risultanti dalla mancata esecuzione o dal rifiuto di un ordine (trasferimento, prelievo, transazione su titoli ecc.) o da guasti tecnici e interruzioni dell'esercizio che impediscono una transazione. In caso di responsabilità della Fondazione per l'esecuzione lacunosa o tardiva o la mancata esecuzione di un ordine, essa risponde unicamente per la perdita degli interessi.

L. 3. Gestione e protezione dei dati

¹ L'intestatario della previdenza custodisce diligentemente i suoi documenti e strumenti di legittimazione come carte, password o codici e prende tutte le misure precauzionali necessarie per impedirne l'accesso a terzi non autorizzati. Nell'impartire ordini si attiene a tutte le misure precauzionali volte a ridurre il rischio di abusi e atti fraudolenti. L'intestatario della previdenza si assume la responsabilità per i danni risultanti dalla violazione di questi obblighi di diligenza.

² La Fondazione verifica le legittimazioni, ad esempio le firme, secondo le procedure usuali e prende misure adeguate per individuare e impedire abusi e atti fraudolenti.

³ È consentita la comunicazione tra la Fondazione e l'intestatario della previdenza nonché con terzi autorizzati attraverso canali elettronici criptati e non criptati, quali e-banking, telefono, telefax, cellulare, sms, e-mail, chat, social media, applicazioni per cellulari e altre piattaforme basate su Internet, indipendentemente dal fatto che la

comunicazione abbia origine in Svizzera o all'estero oppure passi attraverso la Svizzera o l'estero. La Fondazione è autorizzata ad utilizzare tutti i canali enumerati sopra indicati dall'intestatario della previdenza.

⁴ L'informativa sulla protezione dei dati separata fornisce informazioni sulla tipologia, sull'entità e sulla finalità dei dati personali raccolti, trattati ed utilizzati, nonché sui diritti spettanti alle persone interessate.

⁵ La Fondazione ha il diritto di trattare dati dell'intestatario della previdenza, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in Svizzera o all'estero, segnatamente nei seguenti casi:

- a. accertamenti di indirizzi e altri accertamenti in merito all'intestatario della previdenza (controllo abitanti, registro dello stato civile, casse pensioni ecc.)
- b. investimenti e pagamenti in valuta estera
- c. utilizzazione e trasmissione di dati per scopi di marketing della Banca WIR, di VIAC SA, di VIAC Services SA, di VIAC Invest SA e altre società del Gruppo
- d. identificazione e legittimazione mediante dati biometrici (p. es. impronte digitali o voce)
- e. collaborazione con tribunali, autorità inquirenti o autorità di vigilanza
- f. tenuta del conto e del deposito presso la Banca WIR o banche terze
- g. trasmissione di SMS o e-mail tramite offerenti terzi (p. es. Swisscom o rete Esprit)
- h. hosting di dati presso offerenti terzi (p. es. Swisscom)
- i. chat via web tramite offerenti terzi (p. es. Intercom)
- j. elaborazione fisica delle spedizioni (p. es. Posta svizzera)
- k. autenticazione, sviluppo e manutenzione software (p. es. Ergon)
- l. trasmissione di dati a partner assicurativi e loro trattamento da parte di questi ultimi (p. es. VIAC Services SA e compagnie di assicurazione)

⁶ I dati trasmessi possono essere utilizzati solo da terzi autorizzati e solo per gli scopi concordati con la Fondazione; senza il consenso della Fondazione i dati non possono essere utilizzati da terzi per scopi propri o per altri scopi. L'intestatario della previdenza prende atto del fatto che il segreto bancario non è applicabile nei confronti della Fondazione e che la Fondazione rinuncia alla tutela del segreto bancario nei confronti della Banca WIR e di banche terze.

⁷ L'intestatario della previdenza comunica immediatamente alla Fondazione ogni cambiamento nei dati trasmessi alla Fondazione, come nome, stato civile, indirizzo, domicilio, nazionalità, numero di telefono, numero di cellula-re, e-mail, nome utente su social media, deducibilità e status fiscale. La Fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze risultanti da indicazioni incomplete, tardive o inesatte. Le comunicazioni della Fondazione sono considerate validamente trasmesse se inviate all'ultimo contatto comunicabile dall'intestatario della previdenza.

⁸ La Fondazione è autorizzata a conservare contratti, documenti e altri atti esclusivamente in forma elettronica.

⁹ I reclami dell'intestatario della previdenza relativi all'esecuzione o alla mancata esecuzione di ordini nonché altri reclami relativi a estratti conto o di deposito e altre comunicazioni devono essere presentati per iscritto immediatamente dopo il ricevimento della relativa comunicazione, al più tardi tuttavia entro un mese. Se l'intestatario della previdenza non effettua il reclamo per tempo, potrebbe violare il suo obbligo di riduzione del danno ed essere costretto ad assumersi il danno risultante.

L. 4. Cessazione

¹ La convenzione di previdenza termina il giorno del raggiungimento dell'età di riferimento, con la morte dell'intestatario della previdenza o in caso di esigibilità dell'aver di previdenza per un altro motivo. La Fondazione ha il diritto di alienare eventuali titoli entro un termine adeguato prima o al momento della cessazione.

² Se l'intestatario della previdenza dimostra che continua a esercitare un'attività lucrativa, la cessazione della convenzione di previdenza può essere rinviata al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.¹

L. 5. Trasferimento e prelievo

¹ La Fondazione non versa alcuna rendita.

² L'aver di previdenza può essere prelevato o trasferito a un altro istituto di previdenza professionale (escl. il pilastro 3a) esclusivamente sotto forma di capitale in franchi svizzeri. I titoli non possono essere prelevati o trasferiti. Il capitale è trasferito o prelevato unicamente sotto forma di versamento su un altro conto. Se l'intestatario della previdenza ha dichiarato l'intenzione di trasferire o prelevare il capitale, i titoli sono alienati il successivo giorno di negoziazione ordinaria. La dichiarazione deve pervenire alla Fondazione almeno tre giorni lavorativi bancari prima del successivo giorno di negoziazione ordinaria.

³ L'aver di previdenza può essere prelevato al più presto cinque anni prima al raggiungimento dell'età di riferimento.

⁴ L'aver di previdenza può inoltre essere prelevato per i seguenti motivi previsti dalla legge e nell'ambito delle prescrizioni della legge sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità («LPP»),

¹ Le persone che dovrebbero percepire le proprie prestazioni di vecchiaia secondo l'articolo 16 capoverso 1 OLP nel periodo 2024–2029, in quanto raggiungono o hanno già raggiunto l'età di riferimento e non esercitano più alcuna attività lucrativa, possono differire la riscossione di queste prestazioni fino al 31 dicembre 2029, ma al massimo fino a cinque anni dopo il raggiungimento dell'età di riferimento.

dell'ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale e della LFLP risp. OLP. La Fondazione esamina con l'usuale diligenza se sono soddisfatte le condizioni previste dalla legge per il prelievo:

- a. promozione della proprietà d'abitazioni;
- b. inizio di un'attività indipendente;
- c. abbandono definitivo della Svizzera;
- d. diritto a una rendita d'invalidità intera;
- e. decesso dell'intestatario della previdenza.

⁵ In caso di prelievo secondo il capoverso 3 precedente e il capoverso 4 lettere a-d è necessario il consenso del coniuge o del partner registrato.

L. 6. Ordine dei beneficiari

¹ In caso di vita, il beneficiario è l'intestatario della previdenza.

² Se l'intestatario della previdenza muore e al momento del decesso l'aver di previdenza non è ancora diventato esigibile, subentrano, nell'ordine, i seguenti beneficiari. Il diritto passa al rango successivo solo se non vi è più alcun beneficiario di un rango. Se vi sono più beneficiari dello stesso rango, il capitale è ripartito tra di essi in parti uguali:

- a. 1° rango:
 - il coniuge o partner registrato superstite ai sensi dell'articolo 19 e 19a LPP;
 - il coniuge divorziato o l'ex partner registrato ai sensi dell'articolo 20 OPP2;
 - gli orfani ai sensi dell'articolo 20 LPP;
 - i figli elettivi ai sensi dell'articolo 20 LPP.
- b. 2° rango:
 - persone fisiche al cui sostentamento l'intestatario della previdenza ha provveduto in modo considerevole;
 - persone non imparentate con l'intestatario della previdenza che hanno convissuto con lui ininterrottamente in comunione domestica durante i cinque anni precedenti il suo decesso;
 - persone che devono provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni con l'intestatario della previdenza.
- c. 3° rango:
 - i figli dell'intestatario della previdenza che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 20 LPP;
 - i genitori dell'intestatario della previdenza;
 - i fratelli e le sorelle (anche unilaterali) dell'intestatario della previdenza.
- d. 4° rango: gli eredi legali dell'intestatario della previdenza (ad esclusione dell'ente pubblico).

³ L'intestatario della previdenza è tenuto a segnalare alla Fondazione, mediante una dichiarazione scritta, tutte le persone dal 2° al 4° rango compresi la cui pretesa non è desumibile dai registri di stato civile svizzeri.

⁴ L'intestatario della previdenza ha il diritto, mediante una dichiarazione scritta alla Fondazione, di stabilire le pretese delle persone nel 1° rango assegnando loro quote o frazioni senza escludere completamente singole persone e di ampliare il 1° rango con persone del 2° rango. L'intestatario della previdenza ha il diritto, mediante una dichiarazione scritta, di stabilire le pretese delle persone tra il 2° e il 4° rango compresi assegnando loro quote o frazioni o di escludere completamente singole persone.

⁵ Se l'intestatario della previdenza non adempie al suo obbligo, di cui al capoverso 3, o se le persone beneficiarie non adempiono al loro obbligo di dichiarare alla Fondazione la loro pretesa entro al massimo 30 giorni dopo il decesso dell'intestatario della previdenza, la Fondazione è esonerata da qualsiasi pretesa se versa l'aver di previdenza unicamente alle persone a lei note. La Fondazione è inoltre esonerata da qualsiasi pretesa se beneficiari le forniscono indicazioni false su eventuali altri beneficiari o se non li designano o ancora se vi sono persone non iscritte nei registri svizzeri. Se le persone designate, i potenziali beneficiari o il loro indirizzo non sono noti, non sono chiari o sono contestati è possibile una pubblicazione unica sul Foglio ufficiale svizzero di commercio con l'invito ai beneficiari ad annunciarsi alla Fondazione. In assenza di risposte, il capitale è ripartito tra i beneficiari noti alla Fondazione e la Fondazione è esonerata da qualsiasi altra pretesa.

⁶ Le persone che illecitamente e intenzionalmente hanno causato la morte dell'intestatario della previdenza possono essere escluse dalla cerchia dei beneficiari. La Fondazione non ha alcun obbligo di intraprendere accertamenti.

L. 7. Esigibilità, versamento, cessione, costituzione in pegno e compensazione, obbligo fiscale

¹ L'aver di previdenza diventa esigibile per il versamento dopo il ricevimento di tutti i documenti, le dichiarazioni, le istruzioni e i mezzi probatori necessari per chiedere il trasferimento a un altro istituto di previdenza professionale o il prelievo. In caso di risparmio in titoli, l'esigibilità ha inizio dopo la data di valuta del ricavo della vendita dei titoli.

² Affinché il versamento possa essere effettuato prima della fine dell'anno o poco dopo la fine dell'anno, sulla pagina Internet della Banca WIR viene pubblicata una data entro la quale la Fondazione deve aver ricevuto la relativa dichiarazione dell'intestatario della previdenza. Se la dichiarazione perviene dopo questa data, la Fondazione non può garantire il versamento prima della fine dell'anno o poco dopo la fine dell'anno.

³ In caso di uscite di liquidità inaspettatamente elevate, la Fondazione può stabilire priorità nei versamenti per motivi oggettivi (p. es. operazioni a scadenza critica) allo scopo di salvaguardare la liquidità. L'intestatario della previdenza è tenuto a indicare alla Fondazione i motivi oggettivi per i quali deve dare priorità al suo versamento (p. es. scadenza notarile in caso di promozione della proprietà d'abitazioni) facendone segnalazione espressa alla Fondazione.

⁴ L'avere di previdenza non può essere ceduto, costituito in pegno né compensato prima dell'esigibilità. Sono fatte salve le disposizioni di legge nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni (con il consenso del coniuge o del partner registrato) o dello scioglimento giudiziale del regime dei beni.

⁵ Gli averi di previdenza diventati esigibili sottostanno all'obbligo di notifica secondo la legge federale sull'imposta preventiva. Gli averi di previdenza diventati esigibili soggetti all'imposta alla fonte sono versati previa deduzione dell'imposta alla fonte.

L. 8. Commissioni, spese e mora

¹ La Fondazione riscuote tasse per la tenuta del conto e del deposito e per spese particolari conformemente al regolamento sulle tasse da essa emanato. La Fondazione ha il diritto di addebitare gli esborsi all'intestatario della previdenza.

² La mora inizia cinque settimane dopo la data di esigibilità. Il tasso d'interesse di mora corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP più uno per cento.

L. 9. Modifiche

Il presente regolamento può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione ed è comunicato agli intestatari della previdenza in modo idoneo. Le modifiche sono notificate all'autorità di vigilanza.

L. 10. Diritto applicabile e foro competente

Fa stato il diritto svizzero. Luogo dell'adempimento, foro d'esecuzione per i clienti domiciliati all'estero e foro competente – fatte salve le disposizioni legali imperative – è Basilea.

L. 11. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2024 in sostituzione del precedente regolamento del 1° settembre 2023.

La Fondazione di libero passaggio della Banca WIR / Il Consiglio di fondazione

Banca WIR soc. cooperativa

Auberg 1
4002 Basilea

T 0800 947 949
F 0800 947 942
info@wir.ch

www.wir.ch

Basilea / Berna / Losanna / Lucerna / Lugano / San Gallo / Zurigo / Coira / Sierre